



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 28/04/2023

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI AGGIORNATO IN BASE AL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF) ADOTTATO CON DELIBERA ARERA 15/2022.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore 20:40 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	QUALIFICA	PRES	ASS
1	FRANCESCHI CLAUDIO	SINDACO	X	
2	SAVOIA VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
3	VENTURINI ANNA	CONSIGLIERE	X	
4	MARCHI ANDREA	CONSIGLIERE	X	
5	LANDI LORENZO	CONSIGLIERE	X	
6	MUSA MARCO	CONSIGLIERE	X	
7	BRINTAZZOLI ESTER	CONSIGLIERE	X	
8	EL HELALI HAMZA	CONSIGLIERE	X	
9	NEGRONI ELEONORA	CONSIGLIERE	X	
10	TONELLI GIANNI	CONSIGLIERE	X	
11	BRESSAN GIANCARLO	CONSIGLIERE	X	
12	CASELLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
13	DALTO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Totale presenti: 13 Totale assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Alberto Folli.

Il Sindaco Claudio Franceschi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Svolgono le funzioni di scrutatore i seguenti Consiglieri: MARCHI ANDREA, BRINTAZZOLI ESTER, DALTO FRANCESCO

Sono presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri Dall'Aglio Milena e Scheda Mauro.

Il Sindaco/Presidente ha chiesto ai Consiglieri Comunali di poter trattare come primo punto all'ordine del giorno la proposta "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E DELLA MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI, REDATTI AI SENSI DELLA LEGGE N.36/2001 E S.M.I. (ART.8 COMMA 6) E L.R. 30/2000 E S.M.I. (ART.8 COMMA 7)". Nessuno si oppone. È intervenuto inoltre telefonicamente il dott. Arzelà, tecnico di Polab, per la presentazione del progetto tecnico al Consiglio Comunale.

Il Sindaco/Presidente presenta ed illustra il punto in oggetto collocatosi al 4° posto nella discussione e al termine chiede se ci sono interventi o dichiarazioni di voto. Nessuno prende la parola.

Il punto è trascritto integralmente nell'allegato C), quale parte integrante della presente deliberazione ed è conservato agli atti nell'archivio digitale dell'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, le cui ultime modifiche sono state approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 31/5/2022;

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare i comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della summenzionata legge, anche alla tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

PREMESSO, in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, quanto segue:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95" ;

PRESO ATTO della delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022 ARERA che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio d'ambito Atersir n. 11 del 11/04/2022 ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" con cui sono determinati, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF), dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;

ATTESO che il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023 e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia all'Ente di Governo dell'Ambito (Atersir per Emilia Romagna), sia al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ed anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, quindi compreso il Comune che gestisce la suddetta attività;

VISTI gli articoli di regolamento interessati dalle modifiche finalizzate all'adeguamento del medesimo ai dettami della deliberazione Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF con riferimento alle gestioni il cui posizionamento è nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF e in particolare:

- articolo 1 "Oggetto del Regolamento";
- articolo 3 "Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche";
- articolo 3-bis "Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta";
- articolo 18 "Riscossione";

- articolo 18 bis “Dilazione del pagamento”;
- articolo 19 “Dichiarazione”;
- articolo 20 “Rimborsi e compensazione”;
- articolo 25 “Entrata in vigore del regolamento”;
- articolo 26 “Clausola di adeguamento”;

VISTA l’Introduzione dell’artt. 19 bis “Modalità per la variazione o cessazione del servizio” e 19 ter “Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati” del vigente regolamento Tari;

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione dell’art.3 della delibera ARERA n. 15/2022;

PRESO ATTO:

- che con Determinazione Dirigenziale Nuovo Circondario Imolese n. 281 del 15.11.2022 è stato affidato il servizio in appalto della gestione ordinaria TARI a decorrere dal 1/1/2023 alla società Municipia spa, essendo scaduta al 31/12/2022 la concessione della gestione e riscossione ad HERA s.p.a., concessione non più rinnovabile;
- che il passaggio della banca dati, relativa agli otto (8) comuni associati del Nuovo Circondario Imolese in regime di Tari, dal concessionario HERA ai singoli Enti, stabilita nel mese di aprile c.a., comporta un importante lavoro di bonifica ed aggiornamento dei dati ivi contenuti da parte della società appaltatrice;

CONSIDERATO che il processo sopra indicato determina necessariamente uno slittamento nell’emissione della prima rata TARI 2023 al 30 settembre e della seconda rata al 31 ottobre, con possibilità di pagamento in un’unica soluzione al 30 settembre, mantenendo la scadenza dell’ultima rata al 2 dicembre del corrente anno con applicazione delle tariffe 2023 conformemente a quanto previsto dall’art. 18 comma 2 del regolamento TARI;

CONSIDERATO quanto segue:

- l'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]". L'articolo 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che “gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]";

- l'articolo 43 comma 11 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina (c.d. decreto Aiuti), in cui si specifica che, all'art. 3, comma 5-quinquies sopra citato sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;*

PRESO ATTO che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 1/01/2023;

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei capigruppo nella seduta del 26/04/2023;

VISTO il parere Revisore dei Conti, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui al **verbale n. 6 del 17/04/2023**, documenti tutti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del provvedimento del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 762 del 5/8/2021 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paporozzi;

ACQUISITI il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario associato;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Con votazione in forma palese peralzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti n. 13, Votanti n. 13,

Favorevoli n. 9, Contrari n. 4 (Tonelli, Bressan, Caselli, Dalto), Astenuti n. 0;

DELIBERA

1. **di approvare** le presenti modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) - le cui ultime modifiche sono state approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 31/5/2022 - così come risultanti nell'**allegato A** (modifiche artt.1, 3, 3bis, 18, 18-bis, 19, 20, 25, 26 e l'introduzione degli artt. 19-bis e 19-ter), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. **di definire**, per l'anno 2023, per le motivazioni riportate in premessa, le rate di versamento TARI con le seguenti scadenze: 30 settembre, 31 ottobre (con possibilità di versamento anche in un'unica soluzione al 30 settembre) e 2 dicembre;
3. **di dare atto** che il testo del regolamento Tari, completo ed aggiornato, così come modificato, riportato nell'**allegato B**, costituisce parte integrante del presente atto, le cui modifiche avranno efficacia a decorrere dal 1/1/2023.

Dopo separata votazione resa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 13, Votanti n. 13,

Favorevoli n. 9, Contrari n. 4 (Tonelli, Bressan, Caselli, Dalto), Astenuti n. 0;

DELIBERA inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di adempiere alle comunicazioni successive.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Claudio Franceschi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alberto Folli

(atto sottoscritto digitalmente)